

ord. 239/2024



### TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Massimo Di Lauro	presidente
Dott.ssa Rossella Prignani	giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Aloisio	esperto
Dott.ssa Chicca Amanda	esperto

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 28.11.2023, ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei confronti di CRESPI AMBROGIO LUCA, nato a Milano il 19.1.1970, libero, difeso di fiducia dagli avv. ti [REDACTED], del foro di Roma e [REDACTED], del foro di Milano;

nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale previo accertamento della inesigibilità della collaborazione, in relazione al SIEP 2021/223 Procura generale di Milano;

Visti gli atti e le risultanze documentali del procedimento di sorveglianza indicato a margine e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

Sentite le parti in camera di consiglio;

*atteso che*

con sentenza emessa dalla Corte D'Appello di Milano (irrevocabile dal 9.3.2021) Crespi Ambrogio Luca è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. commesso a Milano fino al 2012, alla pena di anni 6 reclusione, detratto il presofferto (custodia cautelare in carcere), residuo di anni 5, mesi 5 e giorni 12. È stato condannato, quale concorrente esterno, con l'accusa di per aver agevolato, in qualità di consulente elettorale, l'elezione di un assessore regionale in occasione delle elezioni regionali del marzo 2010 in Lombardia, esponente politico supportato dalle cosche della 'ndrangheta (in particolare, per aver "quale concorrente esterno dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante in Lombardia ... agevolato, *consapevolmente e volontariamente, l'inserimento dell'associazione mafiosa in uno dei gangli vitali della regione Lombardia e forniva un contributo causale importante a rafforzamento e dall'allargamento del giro d'affari della medesima organizzazione criminale ed a raggiungimento di uno degli scopi del programma*

*criminale della stessa, che lo stesso Crespi Ambrogio ha pienamente condiviso, quella quello di far eleggere con un cospicuo numero di preferenze elettorali Zambetti Domenico, il quale proprio in seguito al successo elettorale conseguito, è stato nominato assessore regionale "alla Casa", per poi sottometterlo e ottenere da questo ultimo denari e vantaggi di vario tipo per la stessa associazione mafiosa. In Milano a far data dal mese di marzo 2010 e sino a 10/10/2012 data di esecuzione dei provvedimenti restrittivi"). Non ha carichi pendenti, ha un precedente penale per bancarotta fraudolenta in concorso commessa nel 2004, con condanna alla pena di anni 2 di reclusione, pena condizionalmente sospesa. In relazione al processo che ci occupa il Crespi è stato in carcere 6 mesi e 18 giorni, in stato di custodia cautelare (dal 10.10.2012 al 27.4.2013), di seguito revocata dal Gip per il venir meno di esigenze cautelari; da allora è stato sempre in stato di libertà. Si è costituito l'11.3.2021 a seguito dell'intervenuta esecutività del titolo.*

A giugno 2021 il Crespi è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che, con provvedimento del 22.6.2021, ha emesso un'ordinanza di differimento secco della pena in pendenza della domanda di grazia. Il Tribunale di Milano, nel corpo dell'ordinanza, a sostegno della concessione del beneficio, ha fatto riferimento all'impegno pubblico del Crespi nella lotta alla criminalità organizzata, seguito alla vicenda che lo ha coinvolto, al ruolo marginale rivestito dal Crespi all'interno dell'Associazione, all'assenza di attuale pericolosità sociale del soggetto, al lungo periodo di tempo trascorso dal reato e alla conclusione dell'indagine. A dette considerazioni è seguita una valutazione di non manifesta infondatezza della domanda di grazia, da cui la concessione del differimento secco della pena.

Con decreto del 2.9.2021 il Crespi ha ottenuto la grazia parziale dal Presidente della Repubblica, per anni 1 mesi 2 di reclusione, al fine di poter accedere al beneficio dell'affidamento in prova; si legge nel provvedimento di grazia che, ai fini della concessione del beneficio, è stato valutato il comportamento corretto tenuto durante la detenzione ed il percorso di rieducazione che potrebbe proseguire con un affidamento.

A seguito della concessione della grazia parziale la Procura della Repubblica di Milano ha rideterminato la pena residua da espriare in anni 3, mesi 11 e giorni 29 di reclusione.

La condotta carceraria del Crespi è stata regolare, nella relazione comportamentale il Crespi è stato definito come un soggetto avulso dal contesto carcerario e completamente "fuori" dalle dinamiche mafiose (cfr. relazione comportamentale del 18.5.2021, in atti).

Dopo la sentenza di condanna per 416 bis c.p. il Crespi ha iniziato un percorso di impegno civile nella divulgazione di messaggi contro la mafia sia a livello didattico (per le scuole), sia cinematografico (ha presentato un docufilm al festival del cinema di Venezia descrivendo la sua vicenda, denominato "Stato di grazia", regista Luca Telese), che di beneficenza; ha collaborato con la comunità di Sant'Egidio, con diverse associazioni cattoliche e con Capitano Ultimo in una web Tv per diffondere messaggi di legalità.

Le allegazioni difensive sono state corpose; si è sostenuto che, con l'affidamento in prova, il Crespi potrebbe continuare nell'opera di impegno civile contro la mafia (è stata allegata all'istanza la disponibilità dell'associazione Volontari capitano Ultimo ONLUS ad accogliere il Crespi quale responsabile della Web Tv in tema di approfondimenti di legalità, cui collaborerà unitamente al capitano Ultimo). Quanto al risarcimento del danno (il Crespi è stato condannato in sentenza al pagamento di 25 mila Euro in favore della Regione Lombardia a titolo di risarcimento del danno) la difesa ha, da un lato, sostenuto l'avvenuto risarcimento sotto forma di diffusione ed educazione alla legalità nella lotta alle mafie a livello pubblico e mediatico, facendo espresso riferimento al valore riparativo di detta condotta. Ha chiesto alla Regione Lombardia la possibilità di estinguere il suo debito offrendo la propria opera, un progetto filmografico per dar luce alla regione Lombardia ed alla città di Milano. Dall'altro lato, la difesa ha riferito di una importante esposizione debitoria del Crespi (debiti accumulati a seguito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato, per spese di giustizia, per riduzione dell'attività lavorativa, per ragioni sanitarie legate alla salute della moglie, a fronte delle ordinarie esigenze familiari) a cui è conseguito un ingente debito erariale per il quale il Crespi ha presentato istanza di rientro (allegata dalla difesa).

Dalla relazione UEPE è emerso un contesto familiare sereno, di supporto affettivo al Crespi; l'Ufficio ha verificato la collaborazione presso la [REDACTED], società di servizi che opera nel settore della sicurezza, comunicazione, promozione pubblicitaria e della consulenza di organizzazione aziendale in Italia all'estero e la disponibilità della ONLUS volontari Capitano Ultimo per lo svolgimento di attività di volontariato a titolo riparatorio. Circa la revisione critica del reato il Crespi ha riconosciuto il fatto illecito in sé, ma ha dichiarato la sua innocenza, escludendo ogni coinvolgimento nell'associazione mafiosa (cfr. relazione UEPE del 31.3.2023).

In ossequio alla nuova normativa è stata espletata una istruttoria rafforzata, trattandosi della decisione di reati di cui all'art. 4 bis O.p.; sono stati acquisiti i pareri e le relazioni di diverse autorità di polizia (anticrimine Roma - Milano, COPS, autorità di

Polizia di Prossimità); tutte hanno ripercorso la biografia penale dei Crespi (per come sopra riportata; il richiedente è risultato negativo allo SDI), senza segnalare null'altro circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del richiedente.

Il domicilio, sito in [REDACTED], è stato reputato idoneo dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Roma Salaria - Parioli; la moglie ha espresso la propria disponibilità ad accogliere il marito in caso di concessione di misura alternativa.

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con nota del 17 febbraio 2022, ha riferito che il Crespi non ha collaborato con la giustizia e *“avrebbe potuto fornire un apporto conoscitivo utile sia sui fatti già giudicati con sentenza irrevocabile sia sui fatti commessi, mai accertati per mancanza di elementi o riscontri”*; e tuttavia *“non possono comunicarsi elementi positivi che depongono per un attuale pericolo determinato da collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e, pertanto, circa l'attuale pericolosità”*. Dello stesso tenore la nota della Dda di Milano (del 10.2.2022, in atti).

Ebbene, ciò detto, prima di entrare nella valutazione del merito della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, deve affrontarsi il problema della superabilità dei limiti ostativi alla concessione del beneficio invocato di cui all'art. 4 bis O.P. e dunque, la collaborazione con la giustizia o l'impossibilità della collaborazione, la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento; fermo l'accertamento circa l'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

Nel caso che ci occupa, a parere di questo Collegio, i limiti ostativi dell'art. 4 bis O.p. possono essere superati sotto diversi aspetti. Anzitutto, il Crespi non ha collaborato con la giustizia ma pare ricorrere, nel caso che ci occupa, l'ipotesi della collaborazione impossibile, anzitutto perché il Crespi è stato condannato in qualità di concorrente esterno all'associazione mafiosa; ha messo a disposizione la sua qualifica di consulente elettorale per favorire l'elezione del candidato *“gradito”* alla cosca. Tale attività non presuppone un inserimento organico nella compagine mafiosa ma, appunto, un appoggio esterno. Inoltre, il fatto di reato è stato circoscritto alle sole elezioni regionali lombarde del 2010; ed invero, dalla sentenza di condanna è possibile verificare che il Crespi è stato contattato per il medesimo incarico per le elezioni comunali del 2011, che tuttavia lo stesso ha rifiutato. Inoltre i fatti di reato che hanno portato alla condanna del Crespi e degli altri condannati sono stati accertati nella loro interezza e sono relativi, come già riferito, alle sole elezioni

regionali del 2010. Ancora, la stessa DNAA (e la Dda), circa la possibile collaborazione del Crespi, si è limitata alla generica affermazione che il condannato "*potrebbe ancora fornire un supporto utile conoscitivo*", senza specificare null'altro.

Poco a dirsi circa la sicura recisione di ogni legame tra il Crespi e ambienti malavitosi (mafiosi e non), essendo chiaramente emersa, dalla complessa istruttoria espletata, l'assenza di legami e di collegamenti tra il Crespi e la criminalità organizzata e non (si rimanda a quanto riferito in premessa).

Quanto agli obblighi di riparazione, il Crespi da un lato ha documentato il forte impegno sociale profuso nella propagazione di messaggi di legalità e di lotta alle mafie e l'offerta al Comune di Milano della propria attività cinematografica per un progetto socio culturale che investa il Comune di Milano; di certo non può non darsi conto del valore riparativo di tale condotta. La difesa del Crespi ha anche allegato e sostenuto l'impossibilità della riparazione monetaria a fronte della esposizione debitoria che attualmente riguarda il richiedente.

A fronte delle motivazioni su estese devono ritenersi superati i limiti ostativi alla concessione del beneficio invocato di cui all'art. 4 bis o.p.

Nel merito, deve ritenersi insussistente al momento ogni profilo di pericolosità sociale del condannato, a fronte: - del lungo periodo di tempo trascorso dal reato per il quale è stato condannato; - dell'assenza di procedimenti penali pendenti; - dell'unico precedente penale, tra l'altro molto datato nel tempo; - della revoca della custodia cautelare nell'aprile del 2013 per il venir meno, già da allora, delle esigenze cautelari; - del comportamento carcerario, come sopra riferito. Ancora, tutte le forze di Polizia interrogate hanno comunicato dell'assenza di elementi da cui dedurre qualsiasi forma di collegamento attuale tra il Crespi e la criminalità organizzata e non.

Da ritenersi non sussistente, per le medesime argomentazioni appena riportate, il pericolo di recidiva nel reato.

Ancora, il Crespi può contare su un forte sostegno familiare, su una attività lavorativa già in essere e su un pregante impegno nel volontariato (si richiama la copiosa documentazione allegata dalla difesa, come sopra richiamata), oltre che su un domicilio idoneo.

In ultimo, deve riferirsi circa la proclamazione di innocenza del Crespi, dallo stesso sempre ribadita e sostenuta (ha rilasciato anche dichiarazioni spontanee nel processo di primo grado), argomento pregnante ai fini della valutazione della revisione critica del reato; sul punto deve osservarsi che, dalla sentenza di condanna, è emerso chiaramente che

il Crespi ha ammesso di conoscere i soggetti che poi lo hanno coinvolto nel reato, precisando tuttavia di conoscerli esclusivamente per vicende personali, quali conoscenze di vecchia data e non per finalità illecite (i Giudici hanno, al contrario, ritenuto una consapevolezza del Crespi nel mettere a disposizione la sua opera per agevolare la cosca mafiosa). Non c'è dunque una negazione del fatto - reato (riconosciuto dallo stesso Crespi), ma una diversa spiegazione del suo coinvolgimento.

E dunque, tutto ciò riferito, e ritenuti superati i limiti preclusivi dell'art. 4 bis O.p., quanto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la domanda è accoglibile poiché risultano soddisfatte le tutte le condizioni previste dall'art. 47 O.P., in quanto la pena da espiare è contenuta nel limite di legge (vista la grazia parziale ottenuta) ed è dimostrato l'attuale ed effettivo svolgimento di attività lavorativa e di volontariato.

Deve perciò ritenersi, come previsto dalla norma, che l'affidamento in prova, anche attraverso le prescrizioni, possa contribuire alla rieducazione, di certo già in essere nel caso che ci occupa e ad assicurare la prevenzione del pericolo di altri reati.

Il Collegio reputa che l'espletamento dell'attività lavorativa e di volontariato già in essere possa svolgere una seria funzione di reinserimento sociale del condannato, che dal canto suo, non ha altre pendenze, lavora, è supportato da un solido contesto familiare e ha intrapreso una indubbia attività di impegno civile.

Nel quadro tracciato, può essere concessa a Crespi Ambrogio la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con le prescrizioni che seguono.

**P.Q.M.**

letto l'art. 47, O.P.,

sentito il parere favorevole del PG,

affida CRESPI AMBROGIO LUCA, come sopra generalizzato, al servizio sociale per l'intero periodo di pena da scontare per il titolo di cui in motivazione, previa sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni sotto indicate che sarà redatto dalla Direzione del competente UEPE, disponendo che l'esecuzione della prova avvenga sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza competente:

Impone le seguenti prescrizioni:

- obbligo di fissare il domicilio presso l'abitazione sita a [REDACTED] e di non mutare l'indirizzo senza preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza;
- obbligo di rincasare entro le ore 21 e di non uscire di casa prima delle ore 7 del mattino;

- obbligo di consentire il controllo dell'Autorità di vigilanza e di assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione mediante l'installazione di idoneo campanello/impianto citofonico (del quale dovrà garantire l'efficienza) ovvero di apparecchiature elettroniche, provvedendo ad indicare all'Autorità preposta l'utenza telefonica per garantire la ricezione della richiesta di apertura della porta dell'abitazione in caso di mancato funzionamento del campanello;
- obbligo di svolgere attività lavorativa presso la società [REDACTED] [REDACTED] producendo periodica documentazione all'Uepe;
- obbligo di tenersi costantemente in contatto con l'UEPE del luogo dove svolge la prova, attenendosi scrupolosamente al programma da quest'ultimo predisposto e presentandosi ad ogni invito;
- divieto di allontanarsi dalla Regione di residenza senza preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente. Le autorizzazioni a recarsi fuori regione saranno di volta in volta valutate ed autorizzate dal Magistrato di Sorveglianza;
- obbligo di tenere una buona condotta e di osservare le prescrizioni;
- divieto di detenere o portare armi o strumenti e oggetti atti ad offendere;
- divieto di accompagnarsi a pregiudicati, tossicodipendenti e a soggetti sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- divieto di assumere sostanze stupefacenti e di abusare di alcool;
- divieto di frequentare sale da gioco o locali in cui sia praticato il gioco d'azzardo;
- obbligo di comunicare, in caso di urgente ricovero, il luogo di degenza all'Autorità di controllo e all'UEPE di competenza.

Avverte l'interessato che in caso di violazione della legge o delle prescrizioni la misura potrà essere sospesa e revocata, come previsto dall'art. 47, comma 11, O.P.


Subordina l'efficacia della presente misura alla sottoscrizione del verbale di accettazione delle sopra indicate prescrizioni, presentandosi all'Uepe entro il termine di 10 gg dalla notifica dell'ordinanza.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.11.2023


Il giudice esecutore

Dott.ssa Rossella Prignani



Il presidente

dott. Massimo Di Lauro



TRIBUNALE PENALE DI ROMA  
 Roma, 12/11/2024



Il Funzionario Giudiziario  
 Francesco M. [REDACTED]